INDENNITA’ DI FREQUENZA

Possibilità delle famiglie degli alunni DVA e DSA di poter usufruire dei benefici della legge 289/90 che prevede un assegno mensile di €279,75 denominato indennità di frequenza.

L’indennità di frequenza è un “aiuto economico” concesso ai minori disabili e ai minori sulla cui diagnosi/certificazione è scritto “***minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età***” (Legge 289/90); di solito viene data ai minori che usufruiscono della legge 104, ma in alcune regioni viene erogata anche per DSA  ADHD, COGNITIVO BORDERLINE e DISPRASSIA se nella certificazione è scritta la dicitura riportata sopra.

Viene erogata dall’INPS e serve a sostenere i costi dei cicli di logopedia o di altri cicli riabilitativi,  degli specialisti, del carburante (per andare e tornare dalle terapie) dei supporti tecnologi e tutto quello che può servire al minore per superare le sue difficoltà.

Per farne richiesta bisogna andare dal medico di base/Pediatra (secondo dov’è iscritto il figlio), si fa richiesta  di compilazione del modulo per l’indennità di frequenza presentando il certificato di DSA e qualsiasi altra documentazione medica inerente ad essi o a patologie; il medico/pediatra manderà immediatamente una richiesta telematica all’INPS e vi rilascerà un documento. Andare ad un patronato e si presenta tutta la documentazione medica precedentemente menzionata e il documento rilasciato dal medico/pediatra; ricordate che tale documento ha validità di 30 giorni dalla data di rilascio e deve essere presentato entro questi tempi, altrimenti si dovrà inoltrare una nuova domanda con ulteriori spese; il personale del patronato vi aiuterà a compilare tutti i moduli che poi loro stessi invieranno all’INPS; infine, si attende la lettera di convocazione a visita da parte della commissione medica INPS, con tempistiche che variano, ma mediamente i tempi di attesa sono intorno ai 3/5 mesi.

Attenzione, una volta accordata l’indennità, bisogna ricordarsi ogni inizio anno scolastico, mandare all’INPS un’autocertificazione che attesti l’effettiva frequenza scolastica del ragazzo. Se non lo fate  o lo fate in ritardo, la “pensione” continuerà a non essere data, sarà ripristinata solo al momento della ricezione del certificato, naturalmente poi le rate rimaste in sospeso verranno rimborsate (tutte insieme).

L’indennità ha validità di circa 18 mesi, poco prima della scadenza viene inviata una lettera di convocazione per una nuova visita in commissione (visita di revisione) la quale può essere accettata o rifiutata.